



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Alla Ditta LD COSTRUZIONI S.r.l.
ldcostruzionisrlunipersonale@sicurezzapostale.it

OGGETTO: Pratica n. **24/0102845** – Riferimento prot. n. 0268561/24 del 28/06/2024.
Ditta LD COSTRUZIONI S.r.l. – Carsoli (AQ).

In riscontro alla nota di codesto Servizio prot. n. 0268561 del 28/06/2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Amministrazione Provinciale n. 0016301, relativa all'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) presentata dalla ditta LD COSTRUZIONI S.r.l. per il progetto "Impianto di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio e di recupero di materiali inerti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13)" da realizzare nel comune di Carsoli, e viste le integrazioni presentate dalla Ditta al protocollo provinciale n. 0012316 del 21/05/2024, si ritiene necessario che la Ditta fornisca ulteriori precisazioni tenendo presente le seguenti osservazioni aggiuntive:

- in riferimento alla tabella riportata al punto 3 e allo schema a blocchi relativo ai rifiuti ammessi alla produzione di "aggregato recuperato" riportato al punto 7, il codice EER 170802 "Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01"

deve essere eliminato in quanto non indicato tra i rifiuti ammissibili per la produzione di "aggregato recuperato" previsti dal D.M. n. 152 del 27/09/2022;

- al punto 5 non è stato indicato il tempo di giacenza dei materiali ottenuti. A riguardo si ribadisce la necessità di prevedere un tempo massimo di deposito che non potrà comunque eccedere i 3 anni dalla data di produzione, come risultante dalla dichiarazione di conformità, stante quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 05/02/1998 nonché quanto previsto dalla definizione di "discarica" di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del D.lgs. 36/2003;
- ai sensi dell'Allegato 5 al D.M. 05/02/1998, deve essere distinto il settore per il conferimento dei rifiuti da quello della messa in riserva R13 osservando tutte le indicazioni contenute nell'allegato richiamato;
- le aree destinate al deposito dei lotti non ancora certificati, quindi classificati ancora come rifiuti, devono essere realizzate con le stesse modalità delle aree destinate alla gestione dei rifiuti;
- nell'area indicata in planimetria con il numero 9 è previsto anche il deposito delle terre e rocce da scavo di cui alla tipologia 7.31 bis del D.M. 05/02/1998, le quali tuttavia non cessano la qualifica di rifiuto e restano disciplinate dallo stesso D.M. 05/02/1998 fino all'"utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali";
- sempre in merito alle terre e rocce da scavo occorre portare a coerenza:

- quanto indicato al punto 3 "*nello specifico vengono mantenute solo le operazioni di recupero previste dal DM 98 relative alle Terre e Rocce da Scavo 7.31-bis 3c)*" con lo schema riportato al punto 7 dove erroneamente si indica una produzione di materia prima seconda;

- quanto indicato al punto 11.C) "*MODALITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO (D.M. 69 del 28/03/2018)*" dove è erroneamente riportato il D.M. 69/2018 e dove è erroneamente (in quanto non previsto dal D.M. 05/02/1998) indicato quanto segue "*se sottoposte a preventivo trattamento di frantumazione e/o vagliatura, finalizzato all'ottenimento di prodotti riciclati non legati da impiegare nella costruzione e manutenzione di opere edili e stradali: il test di cessione e il rispetto dei criteri della Circolare n. 5205/2005 andranno eseguiti sul rifiuto, a valle dell'impianto di trattamento*";

- quantificazione del numero massimo di lotti che possono essere depositati nelle aree n. 9 e n. 10, suggerendo in merito di valutare l'opportunità di eliminare il deposito degli aggregati vergini nell'area dedicata al deposito dei rifiuti (lotti non certificati)/lotti di EoW;

Al fine di garantire la tracciabilità del lotto si suggerisce di prevedere apposite annotazioni nel registro di carico/scarico al lotto EoW prodotto o tramite altro documento di

registrazione del sistema di gestione adottato che dovrà essere allegato alla procedura ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Si ritiene che le integrazioni debbano essere presentate in un'unica relazione aggiornata, comprensiva delle integrazioni già prodotte, al fine di avere un unico documento di riferimento.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa delle integrazioni richieste, si inviano distinti saluti.

L'Istruttore
Ing. Elisa Antonelli


Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone
